

**Fotovoltaico.** Imposta di registro sul contratto di garanzia per un leasing stipulato dall'impresa che ha costruito l'impianto

# Cessione di crediti, base variabile

L'imponibile può essere «aggiornato» in sede di saldo

Angelo Busani

È soggetta a imposta di registro dello 0,5 per cento la cessione, a garanzia dell'adempimento di un contratto di leasing, dei crediti derivanti dalla convenzione stipulata tra l'impresa che ha costruito l'impianto fotovoltaico e il Gse (Gestore dei Servizi Elettrici). Lo spiega l'agenzia della Entrate nella risoluzione n. 95/E del 17 ot-

tobre 2012, la quale ribadisce dunque quanto l'Agenzia aveva già affermato nella Rm n. 278 del 4 luglio 2008.

Si è tornati sull'argomento perché, in questo caso, il contribuente ha eccepito che il credito verso il Gse non è di importo determinabile a priori, in quanto dipende dalla quantità di energia elettrica che verrà in futuro prodotta, la quale varia a sua volta in ragione della produttività dell'impianto fotovoltaico e, dunque, delle condizioni atmosferiche, delle caratteristiche tecniche e dell'usura dei componenti tecnologici installati.

A questa osservazione il fisco risponde che, quando la base imponibile dell'imposta dire-

gistro è indeterminata, il contribuente deve dichiararne una presuntiva (articolo 35, dpr 131/1986) sulla cui base va effettuata la tassazione in sede di pagamento dell'imposta principale; salvo poi dovere il contribuente integrare tale dichiarazione in aumento o in diminuzione (una volta determinato il reale valore della base imponibile) e, quindi, rispettivamente, effettuando un versamento integrativo o chiedendo il rimborso dell'importo pagato in più.

Il tema più importante è però che l'Agenzia non ritorna sui suoi passi sul tema della natura della cessione del credito, concludendo che a qualsiasi cessione di credito fatta non a scopo di finanziamento (il che

attrarrebbe la questione in campo Iva), com'è la cessione "in garanzia", deve applicarsi l'imposta di registro proporzionale (art. 6 Tariffa Parte Prima dpr 131/1986).

Il ragionamento è però dubbio, in quanto la "cessione del credito" è uno schema vuoto, che, di volta in volta, va colorato con la causa del negozio posto concretamente in essere: si può infatti avere cessione di credito a causa di donazione, a causa di pagamento di un prezzo, a causa di compravendita, a causa di garanzia, eccetera. Se dunque è vero che l'imposta di registro colpisce l'intrinseca sostanza degli atti presentati alla registrazione, a ognuna di queste "colorazioni" dovrebbe corri-

spondere una sua propria tassazione secondo la natura della cessione caso per caso ricorrente, quando invece il fisco fa di ogni erba un fascio.

Se fosse dato rilievo, come si dovrebbe, alla causa di garanzia che di sé colora la cessione dei crediti verso il Gse a favore delle società di leasing, se ne avrebbe che la tassazione di registro degraderebbe alla misura fissa, come gli operatori giustamente pretendono, poiché si tratterebbe di una garanzia data dal debitore, la quale è negozio cui appunto pacificamente non si deve applicare la tassazione proporzionale. Ma, come detto, il fisco mostra di rimanere sordo rispetto a questa osservazione.

ONLINE



**LA GUIDA +**  
Energia: gli incentivi per le rinnovabili

Scopri come beneficiare degli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica attraverso pannelli fotovoltaici. Acquista a 7 euro la Guida online su [www.ilssole24ore.com](http://www.ilssole24ore.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Professionisti.** Dopo le elezioni

## Commercialisti: l'ultima a parola alla Giustizia

Federica Micardi

Le elezioni del Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** ed esperti contabili hanno lasciato più dubbi che certezze. Nonostante i numeri. O forse proprio per i numeri. Il presidente Claudio Siciliotti, appartenente alla lista ragionieri di Raffaele Marcello, risulta vincitore per un pugno di voti, sei per la precisione. I risultati delle urne hanno, infatti, conteggiato 364 voti per Siciliotti contro i 358 voti di Gerardo Longobardi, appoggiato dalla lista ragionieri guidata da Davide Di Russo.

L'oggetto del contendere riguarda l'Ordine di Bari, che ha espresso 14 voti tutti a favore di Siciliotti. Un caso analogo riguarda anche l'Ordine di Enna ma i suoi due voti sono praticamente ininfluenti. Tornando a Bari, il problema nasce a maggio quando Giorgio Treglia, presidente dell'Ordine del capoluogo pugliese, viene messo agli arresti domiciliari con l'accusa di aver addomesticato alcune sentenze tributarie.

Secondo Longobardi e il suo team, Bari non avrebbe dovuto votare, in base all'articolo 16 del decreto legislativo 139/2005. Il decreto 139/2005 è il decreto di costituzione dell'Albo unico e l'articolo 16 riguarda la sostituzione dei componenti del Consiglio. Al comma 1 si legge che la «decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento (del presidente ndr) comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio».

Il gruppo che sostiene Siciliotti è di altra opinione: l'Ordine di Bari ha votato legittimamente perché non è stato commissariato. Ma la legge cosa dice in proposito? L'articolo 17 prevede che «il Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi», mentre al comma 3 si legge che «lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere

del Consiglio nazionale (...)». Nessun decreto ha previsto il commissariamento dell'ordine di Bari e questo, secondo Siciliotti, legittima il Consiglio dell'Ordine di Bari a votare. Bari diventa, dunque, l'ago della bilancia. E proprio a Bari fra qualche giorno si celebrerà il terzo congresso nazionale della categoria.

Ora il ministero della Giustizia, in quanto organo di vigilanza sulla correttezza delle elezioni dovrà esprimersi in proposito. Dinormale il ministro avalla il risultato entro le 24 ore dal ricevimento della documentazione elettorale (che andava consegnata entro il 17 ottobre), vedremo se sarà così anche questa volta. Qualunque sarà la decisione presa è già noto che la parte "soccumbente" presenterà ricorso, che si andrà ad aggiungere a quello presentato il 15 ottobre al

**LA SITUAZIONE**

Al centro della contesa i voti dell'Ordine di Bari, dove la settimana prossima si svolgerà il congresso di categoria

Tar contro la lista Longobardi per l'iscrizione di Giorgio Sganga come iscritto ad Aosta - essendo stato lui per anni residente a Paola (Cs) - e all'esposto presentato alla procura di Aosta sempre per la vicenda Sganga.

Nell'attesa di una presa di posizione del ministero è partito un carteggio, rivolto agli iscritti, 14 mila iscritti all'Ordine nazionale, iniziato due giorni fa con una lettera firmata da Siciliotti-Marcello che accusa gli avversari di voler invalidare i voti di Bari e Enna «in rappresentanza di oltre 3 mila iscritti all'Albo (...) per cavillose ragioni di diritto». La risposta di Longobardi-Di Russo è arrivata ieri: «Il diritto è alla base del vivere democratico» e il rispetto delle regole «deve prescindere dal fatto che produca risultati positivi o negativi per chi le deve osservare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Cassazione.** Medici alla sbarra

## No a visite private post-operazione

Giovanni Negri

MILANO

Va condannato per **abuso d'ufficio** il medico che invita pazienti dimessi dall'ospedale dopo un intervento a recarsi presso il suo studio privato per i controlli post operatori.

La **Cassazione** ha così confermato la condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Cagliari a un chirurgo che, secondo l'accusa, era contravvenuto all'obbligo di «astenersi in presenza di un interesse proprio», indirizzando pazienti dimessi dall'ospedale a tornare da lui per visite private di controllo pagandole 200 euro ciascuna. I pazienti non venivano così informati della possibilità di ottenere la stessa prestazione, senza ulteriori spese, presso l'ospedale dove erano stati operati.

«Il chirurgo - sottolinea la sentenza della sesta sezione penale, n. 40824, depositata ieri - era tenuto a definire il rapporto terapeutico con il paziente all'interno della struttura ospedaliera in quanto la visita post operatoria faceva parte dell'accordo negoziale per cui era stato versato il ticket». A tale «obbligo contrattuale - osservano i giudici - corrispondeva l'interesse del presidio ospedaliero all'esito ed integrale adempimento della prestazione terapeutica, data dalla visita post operatoria intramoenia, anche se non necessariamente ad opera del chirurgo che aveva materialmente operato».

L'oggetto del contratto d'opera, avverte la sentenza, che regola il rapporto tra chirurgo e struttura ospedaliera, è l'esito chirurgico nella sua globalità, quello per cui lo

stesso paziente è tenuto al pagamento del ticket, senza la necessità di ricorrere all'ambulatorio del chirurgo.

Chirurgo al quale spetta invece «l'obbligo di concludere l'intervento professionale nella sede naturale, ospedaliera, e senza ulteriori esborsi economici non dovuti, a meno che non sia lo stesso paziente che opti, re cognita, per tale soluzione, volendo che l'autore della visita post operatoria sia lo stesso medico che ha praticato l'intervento».

In altri termini, conclude la Cassazione, il chirurgo


**LA CONDANNA**

Commette abuso d'ufficio il chirurgo che interviene nel suo studio sul paziente già operato in ospedale

era tenuto a definire il rapporto terapeutico con il paziente all'interno della struttura ospedaliera perché la visita successiva all'operazione faceva parte dell'accordo negoziale per il quale era stato versato il ticket.

Non si può poi sostenere che si era invece trattato di una scelta volontaria del paziente, visto che dagli atti del procedimento non era emerso che fosse stato informato del diritto di essere visitato, senza ulteriori esborsi economici, all'interno della struttura pubblica nella quale era stato praticato l'intervento chirurgico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**PARADIGMA**  
ricerca e cultura d'impresa

# FATCA

Gli Accordi Intergovernativi per l'attuazione della normativa FATCA

Milano, 6 novembre 2012 - Grand Hotel et de Milan

Dalla normativa FATCA ai modelli di Accordi Intergovernativi (IGA)

**Avv. Gabriele Escalar**

Salvini Escalar e Associati - Studio Legale Tributario fondato da Franco Gallo

Normativa FATCA v/s trattati internazionali e Direttiva Risparmio

**Dott. Aurelio Massimiano**

Maisto e Associati

Le diverse tipologie di soggetti previste dai modelli IGA

**Dott. Simone Guidi**

PWC

I Financial Accounts

**Dott. Walter Vigo**

Pioneer Global Asset Management

**Dott. Alessandro Longo**

ANIA

La due diligence per gli Individual Accounts sulla base dei modelli IGA

**Dott. Corrado Maugeri**

UniCredit

La due diligence per gli Entity Accounts e per i pagamenti fatti ad alcune Non-Participating Financial Institutions

**Dott. Lorenzo Scaramuzzino**

Société Générale Securities Services

Obblighi, modalità e tempistiche per la segnalazione delle informazioni relative ai Reportable Accounts

**Dott. Gabriele Scalvini**

Intesa Sanpaolo

Esperienze progettuali e approcci operativi

**Dott. Federico Maschio**

Ernst & Young Financial-Business Advisors

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali

Informazioni, programma completo ed iscrizioni:

**PARADIGMA** srl Via Viotti 9 - 10121 Torino - Tel. 011/538686 - Fax 011/5621123

[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) - [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it)

Coordinatore e Responsabile Paradigma: Dott.ssa Maria Vittoria Curbis